

PRESIDENTE. Il signor Trezzi accetta questa redazione?

TREZZI. L'accetto.

RESTELLI, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'alinea ora proposto dal Ministero.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Colla presente legge non s'intenderà pregiudicato ai diritti di proprietà o d'altra natura acquistati da terzi sopra beni o prestazioni feudali prima della pubblicazione della medesima.

« Parimente non s'intenderanno colpite dalla presente legge le istituzioni enfiteutiche ed altre simili che, sebbene si trovino impropriamente denominate feudali, non hanno tuttavia gli essenziali caratteri dei feudi. »

Lo metto ai voti.

RESTELLI. L'emendamento che è stato accolto dalla Camera va messo tra questi due capi.

PRESIDENTE. S'intenderà intercalato fra i due capi l'emendamento già approvato dalla Camera.

Metto ai voti l'articolo testè letto con l'aggiunta di questo emendamento.

(La Camera approva.)

(Il deputato Natoli presta il giuramento.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE DI VARI DEPUTATI RELATIVO AL RIORDINAMENTO GIUDIZIARIO IN SICILIA.

PRESIDENTE. Debbo prevenire la Camera che è stato presentato da vari deputati un disegno di legge, per modificare alcune disposizioni del decreto del luogotenente generale della Sicilia, pubblicato il 17 febbraio 1861, riguardante il nuovo ordinamento giudiziario in quell'isola.

Questo disegno di legge è sottoscritto dai seguenti deputati: Musumeci, Ugdulena, Corleo, La Farina, Giardina, De Luca, Salamone.

Sarà mandato agli uffici per vedere se ne viene autorizzata la lettura.

VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DISCUSO.

PRESIDENTE. L'intero progetto di legge ora discusso rimane così emendato. (Vedi vol. *Documenti*.)

Si passerà allo squittinio segreto sulla legge di cui testè furono votati gli articoli.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 205

Maggioranza 105

Voti favorevoli 151

Voti contrari 54

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione dei progetti di legge:

1° Sussidio alla società nazionale del tiro a segno;

2° Età maggiore nelle provincie lombarde;

3° Maggiori spese sul bilancio 1860 ed anni precedenti del Ministero dell'interno.